



GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Concordato preventivo biennale: requisiti di accesso e cause di esclusione dopo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

di Stefano Rossetti

Seminario di specializzazione

Tutto quesiti nuovo concordato preventivo biennale: a tu per tu con gli esperti

Scopri di più

L'Agenzia delle Entrate, nei giorni scorsi, ha pubblicato la [circolare n. 18/E/2024](#) con cui sono stati forniti chiarimenti sul **concordato preventivo biennale**.

Alla luce di quanto di quanto affermato dall'Amministrazione finanziaria, i contribuenti (e i loro consulenti) in queste settimane sono alle prese con i **calcoli di convenienza** rispetto alla proposta concordataria con qualche certezza in più.

Prima di valutare la proposta, però, occorre capire se i contribuenti rientrano nel perimetro applicativo del concordato preventivo biennale.

I controlli che i **soggetti ISA** devono operare sono di due tipi, essi **devono verificare**:

- la presenza dei **requisiti di accesso**, ai sensi dell'[articolo 10, Lgs. 13/2024](#) (si tratta di una **verifica in positivo**);
- l'assenza delle **cause di esclusione** ai sensi dell'[articolo 11, D.Lgs. 13/2024](#) (si tratta di una **verifica in negativo**).

I requisiti di accesso sono due:

- **concreta applicazione degli ISA nel periodo d'imposta precedente a quello a cui si riferisce la proposta** (2023 per i soggetti solari). Il comma 1, [dell'articolo 9, D.Lgs. 13/2024](#), disciplinando il profilo soggettivo del concordato, **non cita i soggetti per la cui attività è approvato un ISA**, ma fa riferimento ai **soggetti che “applicano” gli ISA** (ovvero coloro che non integrano una causa di esclusione dagli ISA, come ad esempio il superamento del limite di ricavi o primo periodo d'imposta di attività). L'Agenzia delle entrate, con la citata circolare, inoltre, ha chiarito che **i soggetti multiattività** non potranno accedere al concordato preventivo, **in quanto non applicano gli ISA**.
- **assenza di debiti relativi a tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate e/o debiti contributivi con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la**



proposta. I debiti che devono essere considerati sono **quelli definitivamente accertati con sentenza irrevocabile** (passata in giudicato) o con **atti impositivi non più soggetti a impugnazione** (ad esempio un avviso di accertamento o una cartella di pagamento non impugnati). Tuttavia, il legislatore permette ai contribuenti di poter accedere al concordato, a condizione che, entro la data di accettazione della proposta, **riducano il debito fiscale e/o contributivo** (comprensivo di sanzioni e interessi) al di sotto della soglia di 5.000 euro. Non concorrono ai fini del limite di 5.000 euro i **debiti oggetto di sospensione o di rateizzazione**.

In merito a quest'ultimo punto l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che:

- la **situazione debitoria** deve essere verificata alla data del **12.2023**;
- il limite di 5.000 euro è da considerarsi **complessivamente**, a nulla rilevando che sia composto da singoli debiti di importo unitario inferiore a detta soglia;
- in relazione ai soggetti trasparenti, il limite di 5.000 euro **non deve essere considerato in capo ai soci**;
- i debiti relativi ad **istituti deflativi** del contenzioso non rilevano.

Oltre a quanto sopra, il contribuente deve anche accertarsi di **non rientrare in una delle seguenti cause di esclusione**:

- **mancata presentazione della dichiarazione dei redditi** in relazione ad **almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti** a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- **condanna** per uno dei reati previsti dal D.Lgs. 74/2000, dall'[articolo 2621, cod. civ.](#), nonché dagli [articoli 648-bis, 648-ter](#) e [648-ter1, C.p.](#), commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. Sul punto l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la sentenza di condanna deve essere **irrevocabile** e il patteggiamento è rilevante se comporta una **pena detentiva superiore a 2 anni**;
- con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, aver conseguito, nell'esercizio d'impresa o di arti e professioni, redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, **in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni**;
- **adesione**, per il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, **al regime forfetario** di cui all'[articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014](#);
- nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da **operazioni di fusione, scissione, conferimento**, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del Tuir è interessata da **modifiche della compagine sociale**.

L'Amministrazione finanziaria, in via interpretativa, ha assimilato **la cessione d'azienda** alle



operazioni straordinarie che **non permettono l'accesso al concordato** ed ha confermato che non rileva, invece, **l'eventuale modifica della ripartizione delle quote di partecipazione** all'interno della medesima compagnie sociale.